

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 gennaio 2021, n. 5.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 32 della Costituzione Italiana;

**Visto** lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**Vista** la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

**Richiamata** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Dato atto** dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

**Dato atto** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**Visti** i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

**Considerato** che con l'emanazione del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19” viene preso a riferimento al periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021;

**Considerati** i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

**Visto** il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

**Considerato** il permanere in Umbria di un numero elevato di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 4.489 alla data del 14 gennaio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;

**Atteso** che alla medesima data del 14/01/2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 328, di cui 50 in rianimazione;

**Atteso** che i dati di cui sopra evidenziano un incremento di casi positivi, soggetti attualmente positivi, soggetti ricoverati ed in rianimazione anche su base settimanale, come da documentazione della Direzione regionale Sanità, per cui rimane significativo l'impatto sulle strutture del Servizio Sanitario regionale;

**Rilevato** che appare necessario pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario della salute;

**Considerato** che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegamento degli effetti derivanti dalla applicazione delle ordinanze emesse dalla Regione Umbria, nonché delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 158/2020, 172/2020, 1/2021 e 2/2021;

**Richiamate** le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

**Dato atto** che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

**Preso** atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria dell'8 gennaio 2021;

**Tenuto conto** del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

**Considerato** il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

**Visto** il DPCM 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U del 3 dicembre 2020 n. 301;

**Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

**Visto** il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;

**Visto** il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;

**Visto** il DPCM 14 gennaio 2021;

## ORDINA

### Art. 1

1. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
3. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021 è consentita da parte dei soggetti di cui al comma 1 la realizzazione di attività coristiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

### Art. 2

1. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino 23 gennaio 2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
  - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
  - garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;

- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  - garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
  - accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
    - A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori presenti;
    - B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
    - C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
    - D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
  - adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all'articolo 1 comma 10, lett. ff) del dpcm 14 gennaio 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.
  3. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

### Art. 3

1. A decorre dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Non è consentito altresì per tutti gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020 l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi per le attività di allenamento e preparazione alle competizioni esclusivamente di rilevanza regionale, provinciale e locale.

#### **Art. 4**

1. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021 si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020, nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell'Istruzione nonché del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - COV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
2. A decorrere dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021 le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite esclusivamente in forma individuale nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

#### **Art. 5**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

#### **Art. 6**

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 15 gennaio 2021

PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI